COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

Deliberazione n. **4** del **15.01.2014**

Soggetta a comunicazione ai capigruppo consiliari

con elenco Prot. n. 269 del 24.01.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Affidamento alla Associazione Pro Loco Malesco Finero Zornasco della gestione della sciovia monoposto Loc.tà Cui Dariolo sino al 30.04.2014

L'anno duemilaquattordici addì quindici del mese di gennaio alle ore 17.30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

		Presenti	Assenti
Sindaco	**BARBAZZA Enrico**	**X**	
Assessore	**BOTTINELLI Domenico - Vice Sindaco**	**X**	
Assessore	**BESANA Claudio**	**X**	
Assessore	**MUNTONI Daniele**	**X**	
Assessore	**TEMISTOCLE Paolo**	**X**	
	TOTALE	**5**	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **SALINA Dr. Antonella** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BARBAZZA Enrico – Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Malesco è proprietario di un impianto scioviario sciovia monoposto in Loc. Cui Dariolo, collaudato in data 15.01.2014 dall'USTIF Piemonte;

Rilevato che occorre affidare in gestione l'impianto per consentirne il funzionamento sino al termine della presente stagione invernale;

Ritenuto in via sperimentale di avvalersi per la gestione dell'impianto della Pro Loco di Malesco, Finero, Zornasco la quale ha manifestato la propria disponibilità;

Evidenziato che detta soluzione permette al Comune, nella fase di primo avvio dell'impianto, di valutare l'andamento della gestione sotto il profilo economico e funzionale ed individuare per le prossime stagioni le migliori forme gestionali;

Ritenuto sussistere ragioni di opportunità e convenienza per affidare alla Pro Loco di Malesco, Finero, Zornasco la gestione dell'impianto scioviario sino al termine della presente stagione invernale 2013/2014;

Ritenuto inoltre che sussistono le speciali circostanze per l'affidamento diretto ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. n.163/2006 e smi e del vigente Regolamento Comunale delle spese in economia approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 02.05.2012;

Visto lo schema di convenzione tra il Comune di Malesco e la Pro Loco di Malesco, Finero, Zornasco allegata al presente atto con cui vengono regolamentati i rapporti in merito alla gestione dell'impianto;

Ritenuto con il presente atto di fissare le tariffe per la fruizione sciistica e gli orari di apertura dell'impianto;

Dato atto che sono stati acquisiti sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile i pareri favorevoli resi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e smi;

All'unanimità dei voti

DELIBERA

1. Di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla Associazione Pro Loco di Malesco, Finero e Zornasco in via sperimentale e sino al termine della presente stagione invernale 2013/2014, la gestione dell'impianto scioviario sciovia monoposto in loc. Cui Dariolo alle condizioni di cui alla convenzione allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. Di stabilire i seguenti orari di apertura dell'impianto e tariffe di utilizzo:
   APERTURA:
   - **Sabato e Domenica dalle ore 8,30 alle ore 16,30**

   TARIFFE:
   - **Giornaliero adulti € 15,00 ridotto (fino a 12 anni) € 10,00**
   - **Mattutino (8,30 – 12,30) adulti € 10,00 – ridotto (fino a 12 anni) € 7,00**
   - **Pomeridiano (12,30 – 16,30) adulti € 10,00 – ridotto (fino a 12 anni) € 7,00**

3. Di dichiarare la presente deliberazione con votazione separata resa all'unanimità dei voti immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi.

Parere di regolarità tecnica

Visto con parere favorevole
Data: 15.01.2014

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.Antonella Salina

Parere di regolarità contabile

Visto con parere favorevole
Data: 15.01.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sartori Paola

Allegato alla Del. G.C. N. 4 del 15.01.2014

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SCIISTICO DI PROPRIETA' COMUNALE SCIOVIA MONOPOSTO IN LOC.CUI DARIOLO

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno _____ del mese di GENNAIO in Malesco presso il Palazzo Municipale sito in Via Conte Mellerio n. 54, fra:

Il **Comune di Malesco** (C.F. n. 00425540036) rappresentato dal Sindaco pro tempore Barbazza Enrico che qui stipula in nome e per conto del Comune di Malesco, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 15.01.2014.

-di seguito il Comune-

E

L'**Associazione Pro loco di Malesco, Finero e Zornasco** (C.F. 92001280038), con sede in Malesco, Via Ospedale n. 1, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante Sig.ra Provaso Elisa, nata a Omegna il 09/07/1987, residente a Malesco in Via Rizzone N. 3- C.F. PRVLSE87L49G062A

-di seguito l'Associazione -

PREMESSO CHE

- Il Comune è proprietario di un impianto scioviario a fune, sciovia monoposto, situato in Malesco Loc. Cui Dariolo (di seguito, l'impianto);
- l'Associazione ha manifestato la propria disponibilità a gestire l'impianto in via sperimentale e limitatamente alla corrente stagione invernale;
- l'Associazione possiede i requisiti necessari per poter contrattare con la pubblica amministrazione ed ha piena conoscenza delle condizioni locali e del posto in cui esercitare la gestione, nonché dei termini e delle modalità di prestazione del servizio;
- con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Associazione dichiara di essere pronta a prestare i servizi che saranno richiesti in conformità alle prescrizioni pattuite.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra identificate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) – Oggetto della Convenzione

Il Comune affida all'Associazione (di seguito, il Gestore) che accetta, la gestione operativa ed economica dell'impianto scioviario comunale, sciovia monoposto, situato in Loc.Cui Dariolo.

La gestione consiste nella fornitura di servizi e prestazioni occorrenti per poter correttamente, efficacemente, ed in condizioni di sicurezza, assicurare il funzionamento dell'impianto scioviario comunale e l'utilizzo della relativa pista da sci.

Il Gestore, alle condizioni di cui agli articoli successivi, può provvedere alla fornitura dei servizi e delle prestazioni direttamente, avvalendosi dei propri soci, o indirettamente avvalendosi di terzi (aziende/artigiani/professionisti).

E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto oggetto dell'affidamento.

Formano oggetto della presente Convenzione tutte le condizioni che regolano le forniture e le prestazioni occorrenti che il Gestore renderà al Comune di Malesco, tramite i propri soci o personale terzo messo a disposizione: il predetto personale presterà la propria opera presso l'impianto od anche presso la sede del Gestore, a seconda delle esigenze operative.

Art. 2) – Norme generali regolatrici del servizio di trasporto

Le forniture e le prestazioni del Gestore concerneranno tutto quanto occorrente per la funzionale ed economica gestione, sotto la supervisione dei competenti organi del Comune di Malesco, dei servizi erogabili con gli impianti identificati all'art. 1, ai sensi e per gli effetti e nei precisi termini autorizzati con la deliberazione di Giunta Comunale n.4 del 15/01/2014 che le parti dichiarano di ben conoscere e da intendersi allegato e parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 3) – Norme generali regolatrici della prestazioni

Il Gestore è tenuto all'attenta e scrupolosa osservanza dei dettami della legge 24 dicembre 2003 n. 363 titolata "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e di fondo" e della legge regionale del Piemonte 26 gennaio 2009, n. 2 recante "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo";

Il Gestore provvederà perciò alla "fornitura" ed alla gestione tecnica ed amministrativa nei modi ammessi all'art. 1, anche tenendo conto delle esigenze connesse sia agli impianti che all'area sciistica.

Le tariffe, gli orari e le modalità di svolgimento dei servizi trasportistici e sciistici sono quelli riportati negli appositi documenti, elencati al successivo art. 10.

Eventuali modifiche o variazioni migliorative dell'offerta di servizi potranno essere proposte del Gestore, accettate dalla Giunta Comunale ed autorizzate secondo la regolamentazione dell'Ente.

La copertura assicurativa sarà adeguata sia al numero delle persone trasportate sia alle problematiche e necessità per una corretta fruizione dell'intera area.

Art. 4) – Durata

La presente Convenzione produce effetti a far data dal 25 gennaio 2014 e fino al 30 aprile 2014. E' escluso ogni tacito rinnovo.

Nel periodo indicato le parti provvederanno, ad individuare tutte le operazioni o innovazioni opportune o consigliabili al fine di rendere più remunerativa la gestione.

Art. 5) – Interruzioni forzate e proroghe

Il Gestore non può sospendere o interrompere la gestione per tutta la durata della Convenzione, salvo il verificarsi di cause di forza maggiore o salvo l'intervento di organi superiori o di controllo. In ogni caso, le cause di sospensione o interruzione devono essere tempestivamente comunicate al Comune.

Il Gestore ed il Comune provvederanno a concordare l'assunzione di tutti i provvedimenti necessari ad eliminare o minimizzare i danni derivanti dalla sospensione del servizio.

Art. 6) – Condizioni economiche generali

I proventi derivanti dalla gestione dell'impianto sono incassati direttamente dal Gestore; entro il 10 maggio 2014, il Gestore è tenuto a presentare un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per la gestione dell'impianto corredato da idonea documentazione giustificatrice.

In caso di disavanzo della gestione, il Comune, previa valutazione dei motivi che hanno indotto il disavanzo, con deliberazione della Giunta Comunale valuterà l'entità del contributo da assegnare alla Pro Loco a copertura del disavanzo.

In caso di avanzo di gestione, il Comune valuterà le modalità di impiego in opere ed acquisti per il miglioramento dell'impianto od in alternativa disporrà l'introito nelle casse comunali.

Restano comunque a carico del Comune i costi di gestione relativi all'elettricità, all'acqua, al carburante, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto.

Nella gestione economica dell'impianto, il Gestore deve osservare tutti gli obblighi e gli adempimenti di natura contabile e fiscale previsti dalla legge.

Art. 7) – Tariffe

Le tariffe d'ingresso sono determinate dal Comune e prevedono differenziazioni per fasce orarie e per tipo di utenza.

Nessuna deroga al pagamento delle tariffe può essere disposta dal Gestore. I casi di esenzione o riduzione possono essere, preventivamente, concordati con il Comune.

Il tariffario in vigore nonché il calendario e l'orario delle attività devono essere esposti all'ingresso dell'impianto, in luogo ben visibile a tutti.

Art. 8) – Monitoraggi gestione: entrate ed uscite

La gestione sarà soggetta ad un monitoraggio periodico degli introiti e delle spese. Al contraente qualora nel corso della gestione si dovessero verificare eventi comportanti maggiori spese non previste, spetterà l'obbligo di dare preventivo avviso scritto al Comune ai fini di una valutazione congiunta atta a stabilirne la congruità e l'opportunità di autorizzare la maggiore spesa, confermandone la relativa copertura finanziaria, o in alternativa disporre la chiusura dell'impianto.

Art. 9) – Organizzazione e problematiche gestionali. Vigilanza

Il Gestore adempie alle incombenze e garantisce tutte le responsabilità amministrative e civilistiche connesse alla fornitura ed alla prestazione dei servizi a favore del Comune proprietario degli impianti e formalmente soggetto titolare della concessione d'esercizio.

La Giunta valuterà e disporrà con proprio provvedimento, ovvero fornendo gli indirizzi e le direttive per l'adozione del provvedimento dirigenziale, gli orari e le modalità d'esercizio e di gestione proposte sia direttamente che anche dal Gestore.

Le verifiche annuali e la sorveglianza sono infine svolte prioritariamente dagli Organi preposti del Ministero (USTIF), dallo stesso Comune nell'esercizio delle funzioni delegate in materia di impianti a fune e dagli organi di "polizia" indicati dall'art. 21 della legge n. 363/ del 24/12/2003.

Si dà atto che il responsabile d'esercizio è il Sig. Del Vescovo Marco e l'assistente tecnico è l'Ing. Chieu Dott. Stefano, entrambi nominati dal Gestore.

Art. 10) – Documenti connessi

Sono parte integrante della presente Convenzione anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:

- Orario e modalità d'esercizio dell'impianto scioviario.
- Tariffe per la fruizione sciistica (con criteri ed agevolazioni).
- Regolamenti d'esercizio e dati tecnici essenziali dell'impianto.

Art. 11) – Revoca dell'affidamento

L'affidamento in gestione può essere revocato, dal Comune, nei seguenti casi:
a) per gravi motivi di ordine pubblico;
b) per omessa segnalazione di fatti idonei a compromettere la sicurezza dell'impianto;
d) per chiusura ingiustificata dell'impianto, senza preavviso, per oltre 3 giorni.

Art. 12) – Responsabilità per danni.

Il Gestore risponde dei danni comunque e da chiunque causati all'impianto; non é considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

Il Comune solleva il Gestore da ogni responsabilità verso terzi per danni a cose o persone derivanti dalla proprietà dell'impianto. Il Comune è tenuto a stipulare le relative ed adeguate polizze assicurative.

Art. 13) – Domicilio fiscale e foro competente

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio presso la sede del Comune di Malesco, Via Conte Mellerio n. 54. Per qualsiasi controversia legale che possa sorgere in dipendenza del presente contratto il foro competente è quello di Verbania.

Art. 14) – Spese contrattuali

Tutte le spese, tasse ed emolumenti nell'eventualità relativi e dipendenti da questo contratto, che è da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 131/1986 e smi, sono a carico del Comune di Malesco.

Art. 15) – Trasparenza

In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività sportive collaterali sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. viene disposto che presso l'impianto sia collocata una cassetta per doglianze o suggerimenti.

Art. 16) – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nella presente Convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle norme del Codice Civile in materia contrattuale.

Letto, confermato, approvato e sottoscritto per accettazione delle parti interessate.

IL SINDACO IL PRESIDENTE DELLA PRO LOCO

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to BARBAZZA Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000,N. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 24.01.2014, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000,N. 267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on-line il giorno 24.01.2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, 24.01.2014

F.to SALINA Dr. Antonella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000,N. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li,

_____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Malesco, lì 24.01.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella